

## PROTOCOLLO DELLE UDIENZE CIVILI

### INDICE

- Art.1: Indicazione dell'oggetto della causa.  
Art.2: Orario di trattazione delle singole cause e fasce orarie di udienza.  
Art.3: Costituzione.  
Art.4: Puntualità.  
Art.5, 6, 7, 8, 9, 10: Attività volta ad evitare disagi.  
Art.11: Tempi di trattazione dei processi.  
Art.12: Rinvii in pendenza di trattative.  
Art.13, 14 e 15: Intestazione del verbale; redazione dei verbali di udienza; deduzioni scritte da allegarsi al verbale di udienza.  
Art.16 e 17: Conoscenza delle cause da trattarsi in udienza e discussione orale sui mezzi di prova.  
Art.18: Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale.  
Art.19 :Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.  
Art.20: Fascicoli di parte e d'ufficio.  
Art.21 e 22: La decisione della causa.  
Art.23: Modalità di ricevimento degli avvocati .  
Art.24: Comunicazioni.  
Art.25: Divieto di portare fuori dalla cancelleria documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio.

### Articolo 1

- 1.- All'atto della iscrizione a ruolo, in particolare ove effettuata tramite "codice a barre", i difensori presteranno attenzione in generale nel compilare con esattezza l'atto da depositare ed in particolare nell'indicare correttamente il codice fiscale, l'indirizzo delle parti e soprattutto l'oggetto della causa con la relativa codificazione. Si segnala la grande importanza di tali indicazioni, sia a fini statistici sia ai fini della assegnazione della causa alla sezione "competente" secondo le tabelle di organizzazione dell'ufficio: una indicazione scorretta comporta inutili dilazioni, che si risolvono in ritardi nella fissazione della prima udienza.
- 2.- Il controllo della corretta indicazione dell'oggetto della causa verrà effettuato dall'Ufficio in ogni fase di assegnazione del procedimento.

### Articolo 2

1. - Le udienze saranno organizzate per fasce orarie e per ciascuna causa, o gruppo di cause, verrà fissato un orario di trattazione.

- 2.- Le fasce orarie iniziali dell'udienza di trattazione – indicativamente sino alle ore 10,30 – saranno tendenzialmente riservate alla trattazione delle cause per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (ad esempio: udienze di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art.180 c.p.c. preriforma; udienze di precisazione delle conclusioni; udienze di discussione orale in cause di particolare semplicità).
- 3.- Il conferimento dell'incarico ai C.T.U. e, nelle udienze di prova, l'assunzione dei diversi mezzi istruttori saranno fissati ad orari predeterminati.
- 4.- Prima dell'inizio dell'udienza di prova, verrà affisso sulla porta del locale in cui questa si tiene l'orario di trattazione già predeterminato delle singole cause.
5. La cancelleria avrà cura di fornire al pubblico adeguata conoscenza delle aule di udienza di ciascun giudice.

### Articolo 3

- 1.- Al fine di meglio garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la possibilità di difesa e di replica alla prima udienza di trattazione ex art.183 c.p.c., i termini per la costituzione del convenuto previsti dall'art.166 c.p.c. di almeno 20 giorni prima dell'udienza saranno rispettati anche nelle ipotesi in cui non debbano proporsi da parte del convenuto domande riconvenzionali, chiamate di terzo o eccezioni in senso stretto.
2. In ogni caso nella ipotesi di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore avrà cura di effettuare il deposito del fascicolo di parte in cancelleria prima della effettiva trattazione.
- 3.- Nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il difensore dell'opposto avrà cura di depositare contestualmente alla costituzione anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

### Articolo 4

- 1.- Sia il giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.
- 2.- In caso di mancata presenza – senza giustificazione – di alcune delle parti all'orario fissato, il giudice terrà conto sia delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza secondo le previsioni di cui all'art. 2, sia della disponibilità delle altre parti presenti allo spostamento dell'orario o della data, sia dello stato e delle caratteristiche della causa, ai fini di decidere se procedere comunque alla trattazione della causa ovvero se disporre un rinvio di orario o di data.
- 3.- In caso di udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.
- 4.- Il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c., sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa ovvero, in ogni caso – e quindi indipendentemente dal tempo decorso dall'orario fissato per la trattazione della causa stessa – al termine dell'udienza.

### Articolo 5

- 1.- Gli avvocati inseriranno, in atto di citazione, oltre all'avvertimento di legge ai sensi dell'art.163, 3° comma, n.7 c.p.c., anche un avvertimento che renda evidente al/i convenuto/i la necessità di rivolgersi tempestivamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa e lo informi della possibilità, ricorrendone le condizioni, di presentare all'apposito ufficio sito nel Palazzo di Giustizia domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

Ciascun avvocato, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ne darà atto nel primo atto difensivo, produrrà in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornirà ogni altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.

#### Articolo 6

1.- Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo slittamento dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa.

2.- Ove, nel corso dell'udienza, i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, quando sia possibile, altrimenti al termine dell'udienza.

3.- In tale ultima ipotesi, nel caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati a trattarsi fino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

#### Articolo 7

1.- Il giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento C.T.U.) ai difensori, anche a mezzo telefono, comunicazione per fax o per posta elettronica.

2.- Si provvederà inoltre a prestabilire un sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici da parte dei G.O.T..

#### Articolo 8

1.- I difensori signaleranno tempestivamente al giudice e alla controparte (ed eventualmente al C.T.U.):

- gli accordi transattivi intervenuti tra le parti;
- qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa;
- le cause rinviate ai sensi degli artt. 181, 309, 348 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

2.- Qualora il difensore abbia ragione di ritenere che, per motivi sopravvenuti, la trattazione di una causa sia destinata a durare più del tempo preventivato, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare un nuovo orario. 3.- Nel caso in cui il difensore venga a conoscenza della necessità di rinviare l'udienza di prova, per avere i testi o la parte da interpellare comunicato la loro impossibilità a presentarsi, avvertirà l'altro difensore ed insieme a lui si recherà dal giudice per concordare una nuova udienza di prova.

4.- Nel caso di impossibilità a recarsi dal giudice, i difensori potranno presentare una richiesta congiunta per la fissazione di un nuovo orario o di una nuova udienza.

5.- I difensori avvertiranno tempestivamente il giudice della mancata presenza personale delle parti all'udienza fissata per la comparizione personale delle stesse.

#### Articolo 9

- 1.- I difensori comunicheranno tempestivamente, e comunque non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.
- 2.- Il difensore curerà il deposito della copia degli atti per tutti i difensori costituiti in giudizio, anche se non si tratta di controparti.
- 3.- In caso di produzione di documenti, il difensore, oltre a curare gli adempimenti di cui al successivo art. 20.2, ne depositerà copia per tutti i difensori costituiti in giudizio, salvo che l'adempimento non sia eccessivamente gravoso.

#### Articolo 10

- 1.- I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e/o di fax e dell'indirizzo di posta elettronica.
- 2.- Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

#### Articolo 11

- 1.- Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.
- 2.- Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, ovvero per l'audizione delle parti e dei testi, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi la opportunità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario per il singolo magistrato compatibilmente con gli impegni dei difensori.
3. Il giudice curerà di coordinarsi con la cancelleria al fine di assicurare l'assegnazione di termini in corrispondenze di scadenze diverse per le singole cause nella prospettiva di ridurre il numero degli accessi in cancelleria alle medesime date.

#### Articolo 12

- 1.- Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex art.117 c.p.c.
- 2.- In ogni caso si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

#### Articolo 13

- 1.-L'attore curerà che nell'intestazione del verbale della prima udienza vengano indicati tutti gli elementi necessari per identificare la causa,

#### Articolo 14

- 1.- Nel caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare il servizio di verbalizzazione delle udienze sia tradizionale sia mediante strumenti informatici, il giudice procederà alla verbalizzazione di persona ovvero autorizzerà, su accordo delle parti e sotto la sua direzione e controllo, la redazione del verbale ad opera di uno dei difensori, preferibilmente utilizzando lo strumento informatico o, in mancanza, garantendo la leggibilità dello scritto.

La verbalizzazione può essere sintetica, ma deve contenere tutte le istanze delle parti.

## Articolo 15

All'udienza di precisazione delle conclusioni, i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia e contenenti esclusivamente le conclusioni definitive) in modo che gli stessi siano allegati al verbale; le medesime conclusioni saranno preferibilmente anche riportate su supporto informatico da allegare al verbale.

Le conclusioni devono essere in ogni caso precisate per esteso (non è sufficiente il richiamo agli atti difensivi) e comprendere i dati anagrafici-fiscali delle parti e gli eventuali dati catastali

Su richiesta del giudice potranno essere fornite in supporto informatico anche le copie degli atti delle parti.

In ogni caso entro i termini previsti per le conclusionali e le repliche il difensore depositerà la nota spese, in particolare nelle ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

## Articolo 16

1.- I giudici e i difensori avranno cura di giungere all'udienza con una effettiva conoscenza della causa.

2.- La conoscenza della causa sarà assicurata anche dai sostituti del difensore e del giudice.

## Articolo 17

1.-I termini di cui all'art.183, sesto comma, c.p.c. dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza stessa dovesse essere rinviata per un qualunque motivo.

2. - Nel caso in cui le parti non chiedano i termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c. la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione e all'esito della stessa il giudice potrà provvedere sull'ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando la successiva udienza per l'assunzione delle prove stesse.

3.- Nel caso di richiesta dei termini di cui all'art.183 sesto comma c.p.c. il giudice con l'ordinanza di cui allo stesso art.183 sesto comma c.p.c., fisserà un'udienza per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova.

## Articolo 18

1. - I difensori indicheranno il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. Nel caso di riduzione della lista testimoniale ad opera del giudice, che sarà effettuata capitolo per capitolo, la parte indicherà il nominativo dei testi da escutere nel numero ridotto.

2.- I difensori eviteranno che l'indicazione dei capitoli di prova faccia riferimento alla narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della formula "vero che".

3.- Il giudice stabilirà il numero dei testi da sentire per ciascuna udienza e la parte a cura della quale dovrà provvedersi alla citazione dei testi.

4.- I difensori provvederanno a citare i testi di cui è fissata l'audizione per ciascuna udienza, nel numero stabilito dal giudice, con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da essere in grado di documentare l'esito della notifica della citazione o di comunicare tempestivamente al giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. I difensori avranno cura di indicare nella citazione sia l'orario fissato per l'escussione dei testi, sia l'avvertimento al teste dell'opportunità di comunicare la sua

eventuale impossibilità a comparire al difensore (del quale sarà indicato il numero di telefono) che ha provveduto alla citazione.

5.- I difensori si atterranno scrupolosamente alla disposizione di cui all'art. 84 disp. att. c.p.c., così da evitare la presenza di terzi estranei al processo durante l'assunzione della prova.

6.- Nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testi al giudice, quest'ultimo avrà cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato e non limitarsi a dare atto della conferma della circostanza capitolata.

7. I difensori avranno cura di avvertire preventivamente il giudice e il collega di controparte sia dell'eventuale loro impedimento a comparire all'orario fissato per la prova sia dell'impedimento di taluno dei testi; avvertiranno inoltre di eventuali ritardi sempre che l'impedimento o il ritardo non sia ascrivibile a causa del tutto imprevedibile e non rimediabile immediatamente.

Inoltre provvederanno a formulare tempestiva congiunta richiesta di rinvio, qualora pendano trattative di componimento, la cui serietà potrà essere verificata dal giudice in qualunque momento, anche disponendo la comparizione personale delle parti, non essendo ipotizzabili ritardi irragionevoli nella definizione del procedimento.

Nel caso di mancata comparizione del difensore all'udienza fissata per la prova, la eventuale decadenza dalla prova dovuta a mancanza di giustificazione sarà pronunciata alla successiva udienza, dopo che il difensore avrà motivato le ragioni della sua mancata comparizione.

#### Articolo 19

##### *Ammissione e svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.*

1.- Ove richieda l'ammissione di c.t.u., il difensore formulerà una proposta di quesito. I difensori delle altre parti, nelle loro memorie istruttorie, formuleranno proposte di modifica e/o integrazione del quesito proposto dal richiedente la c.t.u..

2.- Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il giudice:

provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e/o l'integrazione degli stessi secondo le proposte preventivamente formulate;

specificherà che il C.T.U., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini per produzioni, non potrà acquisire ed avvalersi di documenti ulteriori rispetto a quelli già prodotti, salvo quelli di cui il giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art.213 c.p.c. e salvo norme particolari;

inviterà il C.T.U. a trasmettere una prima bozza dell'elaborato (prima del suo deposito) ai C.T.P., assegnando loro un termine per osservazioni, per poi prendere posizione su di esse nella stesura definitiva dell'elaborato peritale; concederà al C.T.U. un termine per il deposito dell'elaborato che scada almeno trenta giorni prima dell'udienza di rinvio nonché alle parti un termine per il deposito di note finali sulla c.t.u. fino a dieci giorni prima dell'udienza di rinvio;

disporrà che il C.T.U. depositi la relazione, unitamente alle copie per tutte le parti costituite, sia in forma cartacea sia su supporto digitale;

evidenzierà al C.T.U. la necessità del rispetto del termine concesso per il deposito dell'elaborato e le conseguenze del mancato rispetto di tale termine (possibile riduzione dell'onorario a norma dell'art.52 del dpr n.115/02), disponendo che il C.T.U. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i

15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine;

nel caso di provvedimento ammissivo di c.t.u. emesso fuori udienza, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al C.T.U. e alle parti per intero.

3.- Compatibilmente con la natura fiduciaria dell'incarico, nell'operare la scelta del C.T.U. il giudice terrà conto della opportunità di rotazione negli incarichi.

#### Articolo 20

1.- I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in aderenza a quanto previsto dall'art. 74 disp. att. c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, con distinta e congruente numerazione che trovi riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle copie degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.

2.- In caso di produzione di documenti in udienza, fermo il disposto di cui all'art.9 n.3, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento

3.- I giudici avranno cura di sollecitare in ogni momento del processo la corretta tenuta dei fascicoli di parte e di verificare – in accordo con le cancellerie – che di ogni atto depositato sia fornita copia da inserire nel fascicolo d'ufficio.

4.- Gli atti del fascicolo d'ufficio saranno inseriti nel fascicolo progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine a cura del cancelliere.

Difensori e giudici avranno cura di non modificare tale ordine durante la consultazione del fascicolo.

5.- I provvedimenti verranno sottoscritti dal giudice in modo leggibile, salvo il caso dell'apposizione di timbro con l'indicazione del nominativo del giudice.

#### Articolo 21

1.- Il giudice segnalerà tempestivamente alle parti la sua decisione di procedere ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: ove richiesto dalle parti e se lo ritenga opportuno, potrà consentire lo scambio di brevi note difensive, rinviando la discussione ad udienza successiva al termine di deposito all'uopo concesso.

2.- Il testo scritto della motivazione e del dispositivo, dopo essere stato letto in udienza, deve essere depositato immediatamente in cancelleria.

#### Articolo 22

1.- Il giudice provvederà alla stesura della sentenza a mezzo di strumenti informatici.

#### Articolo 23

1.- Ciascun giudice renderà note modalità di ricevimento di avvocati e C.T.U. per le comunicazioni di cui all'art.8 e per l'esposizione di questioni urgenti.

#### Articolo 24

1.- I difensori, nell'atto di costituzione in giudizio, indicheranno sempre il proprio numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

2.- In tutti i casi in cui appaia opportuno, il giudice autorizzerà comunque, anche ai sensi dell'art.151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o posta elettronica.

3.- In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo ed entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'indirizzo e-mail od al numero di fax che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

Articolo 25

1.- I difensori ed i loro collaboratori eviteranno in qualunque caso di portare fuori dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.